

VADEMECUM ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2022-2023

Normativa e documenti di riferimento:

- L. 107/2015: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- D. Lgs. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della L. 107/2015;
- DD.MM. 741/2017 che regolamenta l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (in particolare gli artt. 3, 4, 5, 11 e 15) e il 742/2017 che regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado;
- Nota Miur prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017;
- Nota Miur prot. n. 892 del 17 gennaio 2018;
- Nota Miur prot. n. 2936 del 20 febbraio 2018;
- Nota Miur prot. n. 7885 del 9 maggio 2018;
- Nota M.I.M. prot. n. 4155 del 7 febbraio 2023;
- P.T.O.F. di Istituto aa.ss. 2022-2025;
- Viste le delibere della Commissione d'esame riunitasi in seduta plenaria il 12 giugno 2023;

Criteri per la non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:

Non saranno ammessi all'Esame di Stato gli alunni che presenteranno le seguenti situazioni:

1. Non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le seguenti motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti:
 - a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - b) terapie e/o cure programmate;
 - c) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
 - d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
2. Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. Non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame);
4. Presenza di 5 o più insufficienze lievi (voto 5) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare;

5. Presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) in italiano, matematica, inglese più una insufficienza meno grave (voto 5);
6. Il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche:
 - che l'alunna/o sia già stata/o ammessa/o all'anno scolastico corrente, nonostante la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), al termine dell'anno precedente;
 - e/o che l'alunna/o in ingresso, a settembre, nelle prove disciplinari predisposte per verificare il recupero delle sue lacune, attraverso il lavoro estivo assegnato dalla scuola, abbia mostrato di avere ancora delle carenze, che non ha poi colmato nel corso dell'anno.

Nella consapevolezza che la valutazione non è solo sommativa, ma soprattutto formativa e che ogni singolo contesto ha le sue peculiarità, concorrono all'ammissione la situazione personale dell'alunno, il percorso e i processi attivati dalla scuola. In tal caso il Consiglio di Classe, valutata in maniera accurata la storia personale e il percorso di apprendimento dell'alunno, con particolare riguardo all'impegno e alla partecipazione dimostrate nel corso del triennio, potrà, con adeguata motivazione opportunamente verbalizzata e deliberata all'unanimità, ammettere l'alunno all'esame, derogando ai criteri sopra riportati.

In caso di delibera di non ammissione, il voto dell'insegnante di IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale. Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative per gli alunni che se ne sono avvalsi.

Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione, anche inferiore al sei, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di Classe esprime il voto di ammissione sulla base del percorso scolastico triennale in base ai seguenti criteri:

Media ponderata tra il voto finale del 1[^] anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 15%), voto finale del 2[^] anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 20%), voto finale I quadrimestre 3[^] anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 30%) e voto finale II quadrimestre 3[^] anno (escluso comportamento, IRC o AAIRC) (peso 35%), con l'arrotondamento previsto dalla legge.

Commissione d'Esame

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del Consiglio di Classe (compresi i docenti di IRC e di attività alternativa). Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa. Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente.

La commissione d'esame predispone le prove (una terna per ognuna di esse) e i criteri per la correzione e la valutazione delle prove stesse. Alcuni componenti della commissione, alla presenza

del Presidente o del Vicepresidente, fanno sorteggiare a due candidati, scelti la mattina stessa di ciascuna prova, la traccia da proporre.

La commissione individua gli eventuali strumenti che possono essere utilizzati durante le prove scritte, dandone preventiva comunicazione scritta ai candidati

Calendario delle operazioni d'esame

Il calendario delle operazioni d'esame (riunione preliminare, prove scritte, prova orale, eventuali prove suppletive e riunione plenaria finale) è definito dal dirigente scolastico e comunicato al Collegio.

Prove d'Esame

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio:

1. Prova scritta di **italiano** con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Criteria per la valutazione:

Testo narrativo descrittivo

Coerenza con l'enunciato	punti 15
Ricchezza e completezza delle informazioni	punti 15
Elementi di critica e riflessione	punti 15
Organicità dell'esposizione	punti 15
Correttezza ortografica, grammaticale ed uso della punteggiatura	punti 15
Proprietà lessicale	punti 15
Ordine, grafia e leggibilità	punti 10

Testo argomentativo-espositivo

Coerenza con l'enunciato	punti 15
Efficacia argomentativa	punti 15
Rielaborazione degli spunti di approfondimento	punti 15
Organicità dell'esposizione	punti 15
Correttezza ortografica, grammaticale ed uso della punteggiatura	punti 15
Proprietà lessicale	punti 15
Ordine, grafia e leggibilità	punti 10

Traccia mista (Comprensione ed analisi di un testo + tipologia A o B)

Comprensione: riconoscimento idea centrale e scopo del testo	punti 20
Comprensione analitica: riconoscimento elementi specifici del testo	punti 20

Coerenza con l'enunciato	punti 10
Ricchezza e completezza delle informazioni	punti 10
Elementi di critica e riflessione	punti 10
Organicità dell'esposizione	punti 10
Correttezza ortografica, grammaticale ed uso della punteggiatura	punti 10
Proprietà lessicale	punti 5
Ordine, grafia e leggibilità	punti 5

Durata della prova: 4 ore

2. Prova scritta relativa alle **competenze logico matematiche**, unica e strutturata su 4 quesiti di diversa tipologia.

quesito n. 1 area "spazio e figure"	punti 40
quesito n. 2 area "numeri"	punti 20
quesito n. 3 area "relazioni e funzioni"	punti 20
quesito n. 4 area "dati e previsioni"	punti 20

Criteri per la valutazione:

- conoscenza e applicazione delle tecniche operative
- correttezza del procedimento risolutivo
- accuratezza nelle rappresentazioni grafiche
- uso del linguaggio specifico

Durata della prova: 3 ore

3. Prova scritta relativa alle **lingue straniere** (Livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria) con riferimento alle tipologie previste ponderate sui due livelli di riferimento:

- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

Criteri per la valutazione di ogni singola prova (inglese e francese):

- Comprensione del testo	punti 30
- Uso delle strutture morfosintattiche	punti 10
- Capacità di rielaborare ed elaborare autonomamente Ricchezza dei contenuti	punti 10

Per la prova scritta di lingua straniera, composta da due sezioni distinte, la commissione predispone tre tracce.

Durata della prova: lingua inglese 2 ore, 15 min. di pausa, lingua francese 1 ora e 30 minuti.

Le singole prove scritte avranno una valutazione da 4/decimi a 10/decimi.

Si utilizzerà la seguente corrispondenza tra punteggio e voto in decimi:

da 95 al 100	10
da 85 al 94	9

da 75 all'84	8
da 65 al 74	7
da 55 al 64	6
da 45 a 54	5
<45	4

1. **Colloquio orale**, finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica.

Criteria per la valutazione:

Il colloquio avrà una valutazione da 4/decimi a 10/decimi, in base ai seguenti indicatori:

- Coerenza ed efficacia espositiva
- Acquisizione delle conoscenze
- Capacità di collegamenti interdisciplinari
- Rielaborazione dei contenuti

Durata della prova: 20/25 minuti

Voto finale

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs, 62/2017, l'esito finale dell'esame è definito con voto in decimi interi, ottenuto calcolando la media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Su proposta di ogni sottocommissione, la commissione delibera all'unanimità il voto finale per ciascun alunno.

L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei/decimi.

Assegnazione lode

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci/decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in base ai seguenti criteri:

- ✓ voto di ammissione all'esame: 10/10;
- ✓ voto del colloquio d'esame:10/10
- ✓ voto di almeno due prove scritte: 10/10;
- ✓ voto della terza prova \geq 9/10.

Sessioni suppletive

La commissione prevede un'unica sessione suppletiva, da concludersi entro il 30 giugno (eccezionalmente entro il 31 agosto), per i candidati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe.

Pubblicazione degli esiti

Gli esiti dell'Esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, vengono resi noti attraverso due modalità:

- 1-Affissione dei tabelloni presso la scuola secondaria "G. Alessi";
- 2-Pubblicazione, distintamente per ogni classe, all'interno del registro elettronico, nella sezione "DOCUMENTI".

Per i candidati che non superano l'esame, viene resa pubblica la dicitura "Esame non superato", senza esplicitazione del voto finale.

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata ai candidati che hanno superato l'esame di Stato. I Consigli di Classe devono compilare il modello unico nazionale allegato al D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017. La certificazione verrà pubblicata all'interno del registro elettronico, nella sezione "DOCUMENTI SCRUTINIO" – "COMPETENZE".

Certificazione Invalsi

Ai candidati che hanno superato l'Esame di Stato, oltre alla certificazione delle competenze, la scuola trasmetterà anche la certificazione predisposta e redatta a cura dell'Invalsi che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese. Anche la certificazione Invalsi verrà pubblicata all'interno del registro elettronico, nella sezione "DOCUMENTI ED EVENTI" – "EVENTI ALUNNO".

Candidati con disabilità

Per i candidati con disabilità la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita a comportamento, discipline ed attività svolte.

PROVE INVALSI: gli alunni sostengono prove standardizzate, ma il consiglio di classe può prevedere misure compensative o dispensative, adattamento della prova o esonero.

PROVE D'ESAME: gli alunni sostengono l'esame con l'uso di strumenti, sussidi o altri ausili utilizzati nell'arco dell'anno scolastico e previsti dal Piano Educativo Individualizzato.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: su valutazione della commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: è rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami ed è valido come titolo per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento del credito formativo.

DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle eventuali modalità differenziate di svolgimento dell'esame.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI.

CERTIFICAZIONE INVALSI: gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Invalsi.

Candidati con disturbi specifici di apprendimento

La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP.

PROVE INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può predisporre strumenti compensativi coerenti con il PDP.

PROVA D'ESAME: per gli alunni con DSA possono essere previsti strumenti compensativi e misure dispensative, sulla base di quanto previsto dal Piano Didattico Personalizzato.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA SOSTITUTIVA: nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera indicata nella certificazione di DSA, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUE: in casi di particolari gravità, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, si può esonerare l'alunno dalle lingue straniere. In sede d'esame verranno sostenute prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

DIPLOMA FINALE: nelle tabelle affisse all'albo non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE: si utilizza il modello unico nazionale, senza alcuna differenziazione.

CERTIFICAZIONE INVALSI: gli alunni dispensati da una o più prove Invalsi, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte dell'Invalsi.

Candidati con Bisogni Educativi Speciali

PROVE INVALSI: Gli alunni con BES non certificati né ai sensi della Legge 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può predisporre strumenti compensativi coerenti con il PDP.

PROVE D'ESAME: non è prevista alcuna misura dispensativa, ma è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

Candidati privatisti

PROVE INVALSI: I candidati privatisti partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese.

VOTO DI AMMISSIONE: Per i candidati privatisti non è previsto il voto di ammissione.

PROVE D'ESAME: L'esame consta, come per i candidati interni, di tre prove scritte e di una prova orale.

VALUTAZIONE FINALE: La valutazione finale dell'esame viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: Per i candidati privatisti non è prevista la certificazione delle competenze.